

Edizione di mercoledì 16 marzo 2016

DICHIARAZIONI

[Il nuovo rigo IS7: la deduzione del costo per il personale dipendente](#)

di **Federica Furlani**

BILANCIO

[Le spese di ricerca e pubblicità da “stornare” nel bilancio 2016](#)

di **Sergio Pellegrino**

IVA

[Trasporti di beni in esportazione con clausola FOB](#)

di **Marco Peirolo**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Soggettività Irpef per i canoni percepiti dai coniugi in comunione legale](#)

di **Laura Mazzola**

IVA

[Aliquote IVA ridotte e cessione di fabbricati](#)

di **Sandro Cerato**

BACHECA

[Luci e ombre nella gestione fiscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributarî**

DICHIARAZIONI

Il nuovo rigo IS7: la deduzione del costo per il personale dipendente

di **Federica Furlani**

L'articolo 11, comma 4-*octies*, D.Lgs. 446/1997, introdotto dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha previsto la **deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2015). L'**integrale deduzione** del costo del lavoro spetta con riferimento a tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Nessuna ulteriore deduzione rispetto a quelle già previste spetta invece relativamente al personale assunto con altre tipologie contrattuali.

La nuova deduzione è riconosciuta ai **soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/1997**, ovvero sia a:

- società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
- imprese individuali e società di persone (snc, sas) incluse le società semplici, a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio adottato;
- banche ed altri enti / società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- lavoratori autonomi, sia in forma individuale che associata.

Come precisato dall'Agenzia nella circolare n. 22/E/2015, la deduzione spetta **anche alle imprese che operano in concessione e a tariffa**.

Sono invece esclusi dal beneficio i soggetti la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo ex articoli 10 e 10-*bis*, D.Lgs. n. 446/1997: gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, le Amministrazioni pubbliche e Enti pubblici.

La deduzione in esame è riconosciuta in misura pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato ed alcune deduzioni previste dall'articolo 11, commi 1, lett. a), 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater*: ***“se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto”*** (circolare n. 22/E/2015).

La modalità di deduzione è pertanto organizzata su **due piani** all'interno del modello Irap

2016:

1. nel **quadro IS** il contribuente opera le deduzioni specifiche già previste dal decreto Irap: per esempio i contributi assicurativi Inail o le spese per apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca;
2. nel **nuovo rigo IS7** il contribuente procede poi a quantificare l'**eccedenza** tra il costo complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato (quote Tfr comprese) e quanto già dedotto nelle precedenti sezioni del modello IRAP.

IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	Deduzione	2	,00

Nel rigo IS7, **colonna 1**, va quindi indicato il **numero dei dipendenti** per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'articolo 11, comma 4-*octies*.

Nella **colonna 2** del rigo IS7 va indicato l'**importo della deduzione corrispondente**.

Per costo complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato si intende l'importo contabilizzato nella **voce B.9 di conto economico**, composto da:

- retribuzioni, contributi previdenziali;
- costi riferiti a mensilità aggiuntive, ferie e permessi;
- accantonamento al fondo Tfr, nel periodo d'imposta di imputazione dello stesso a conto economico e non in quello in cui il Tfr è erogato al dipendente.

Si analizzano di seguito dei casi particolari di fruizione della deduzione.

- **Distacco del personale**

In relazione al distacco di personale, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 22/E/2015, ha precisato che ai sensi della nuova disciplina i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono **deducibili dalla base imponibile IRAP dell'impresa distaccante**, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.

- **Somministrazione di personale**

Il beneficio spetta a condizione che il **rapporto esistente tra il datore di lavoro** (somministratore) **e il dipendente sia a tempo indeterminato**, a prescindere dal fatto che il contratto tra il somministratore e l'utilizzatore sia a tempo determinato o indeterminato.

La deduzione, per il periodo di impiego del personale somministrato, è riconosciuta in capo all'utilizzatore.

BILANCIO

Le spese di ricerca e pubblicità da “stornare” nel bilancio 2016

di **Sergio Pellegrino**

[Nel contributo pubblicato sul numero di Euroconference NEWS di ieri](#) abbiamo evidenziato come la novità della **soppressione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità**, pur essendo le modifiche del D.Lgs. 139/2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016, avrà un **inevitabile impatto già sui bilanci 2015**, attesa l'inopportunità di **“nuove” capitalizzazioni**.

La **questione maggiormente delicata** è però quella di comprendere quali saranno gli **effetti sui bilanci 2016** delle società derivanti dallo storno dei **costi capitalizzati in precedenza** e non ancora integralmente ammortizzati: un'analisi in questo senso deve essere immediatamente effettuata e non può essere certo rinviata all'anno prossimo.

Vi deve essere infatti un'**applicazione retroattiva dei nuovi criteri**, così come risulta da una lettura “a specchio” dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015.

La norma stabilisce che le **modificazioni apportate all'articolo 2426 del codice civile**, per quanto concerne il **costo ammortizzato** per la valutazione dei titoli immobilizzati e dei crediti e debiti e la nuova disciplina dell'**ammortamento dell'avviamento**, possono non essere applicate in relazione alle **operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio**.

Non venendo invece richiamata in questo ambito di “deroghe” la fattispecie dei **costi di ricerca e pubblicità**, ciò comporta un **necessario intervento** su ciò che è stato **sin qui capitalizzato dalle imprese**.

Ci dobbiamo allora necessariamente interrogare su come si debba operare l'**eliminazione dall'attivo dello stato patrimoniale delle spese di pubblicità e di ricerca**.

Non siamo di fronte ad una **modifica della stima** del valore recuperabile dell'attività capitalizzata, che avrebbe comportato una sua **svalutazione**, ma ad un **cambiamento dei criteri di valutazione** previsti dal codice civile.

Mentre le disposizioni civilistiche non stabiliscono come debba essere **gestito sul piano contabile il cambiamento dei criteri di valutazione**, a livello di **principi contabili nazionali** la questione è analizzata dal principio **OIC 29**.

Il documento stabilisce che i **cambiamenti di principi contabili**, ed in questo ambito rientrano i **criteri di valutazione**, generano **proventi e oneri da iscrivere nella parte straordinaria del conto**

economico.

A partire dai **bilanci 2016** non ci sarà però più un'**area straordinaria nel conto economico**, per effetto di un'altra importante novità apportata dal D.Lgs. 139/2015: di conseguenza l'**OIC 29** non ci dà in questo senso un'indicazione utile e dovrà essere anzi **modificato**.

Se comunque l'impatto si dovesse rilevare a **conto economico**, tenendo conto dell'**effetto retroattivo** che va impresso a questo cambiamento di criteri che porterà a stornare dall'attivo i costi di pubblicità e ricerca non ancora ammortizzati, vi sarebbe per molte imprese un **rilevante impatto sui conti dell'esercizio 2016**, che porterebbe ad un **risultato fortemente "inquinato"**.

Nel valutare l'imputazione degli effetti a conto economico, voluta dall'OIC 29, non si può trascurare il fatto che il **cambiamento del criterio di valutazione non è in questo caso volontario**, ma **imposto dal legislatore**.

Guardando a quanto prevedono in questo ambito i **principi contabili internazionali**, lo **IAS 8** stabilisce che, nel caso di **cambiamento dei criteri di valutazione obbligatori**, le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio devono essere rilevate a **riduzione di una posta di patrimonio netto**, senza impattare in alcun modo sul conto economico dell'esercizio.

Ecco che allora appare ragionevole attendersi che l'**OIC elabori una soluzione in linea con la prassi internazionale**, modificando il principio contabile nazionale di riferimento o comunque fornendo delle apposite indicazioni in questo senso per il passaggio alle nuove regole imposte dal D.Lgs. 139/2015.

È evidente, in ogni caso, la **penalizzazione** delle imprese che a bilancio hanno **importi rilevanti di spese di ricerca capitalizzate** e quindi sarebbe stata quanto mai opportuna anche in questo ambito la previsione di un **regime transitorio**.

IVA

Trasporti di beni in esportazione con clausola FOB

di **Marco Peirolò**

Nelle operazioni con l'estero può accadere che la vendita di beni al di fuori dell'Unione europea avvenga con **resa FOB** presso un **porto italiano** e che il cliente non residente, per il trasporto a destino, incarichi un soggetto comunitario il quale, successivamente, addebiterà al fornitore nazionale le spese di trasporto per la tratta italiana.

Con la **clausola FOB (Free On Board)**, infatti, le **spese di trasporto sono a carico del fornitore sino al porto d'imbarco**. Ipotizzando che quest'ultimo sia il porto di La Spezia, se il cliente extra-UE ha incaricato un trasportatore spagnolo di inviare i beni da Torino agli Emirati Arabi Uniti, le spese di trasporto da Torino a La Spezia restano a carico dell'impresa venditrice.

La **cessione al cliente extracomunitario** beneficia del regime di **non imponibilità IVA** di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, sicché la relativa fattura deve essere emessa, al momento di **effettuazione dell'operazione**, cioè entro le ore 24 del giorno del trasporto, con l'indicazione "operazione non imponibile" e con l'eventuale specificazione della norma di riferimento (art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 o art. 146 della Direttiva n. 2006/112/CE).

Per quanto riguarda il trattamento IVA delle **spese di trasporto addebitate dal trasportatore spagnolo**, occorre verificare se sia applicabile il regime di non imponibilità previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, dato che il n. 2) del primo comma richiama "***i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69***".

In pratica, il trasportatore spagnolo realizza un'**operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia** in base al criterio generale del **Paese del committente** che disciplina, nei rapporti "B2B", la territorialità delle prestazioni di servizi "generiche", ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (circolari dell'Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58). Gli obblighi IVA discendenti dall'operazione devono essere adempiuti dall'impresa italiana attraverso la **procedura di integrazione e di registrazione** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. La norma, sul punto, richiama le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, in materia di acquisti intracomunitari di beni, per cui occorre stabilire se **l'integrazione possa avvenire senza l'addebito dell'imposta**, in quanto la prestazione beneficia della non imponibilità prevista per i trasporti di beni in esportazione.

Se le spese addebitate si riferissero all'**intero trasporto**, nella specie a destinazione degli Emirati Arabi Uniti, non c'è dubbio che il *reverse charge* resterebbe **detassato**, beneficiando

della previsione dell'art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di specie, in cui la fattura del trasportatore spagnolo si riferisce alla **tratta italiana** (Torino-La Spezia), potrebbe assumersi che la **non imponibilità sia esclusa** siccome integralmente eseguita nel territorio nazionale nei confronti di un committente italiano e, a favore di questa conclusione, deporrebbe la considerazione che il **trasporto internazionale è quello che ha origine o fine in un Paese extracomunitario** (R.M. 31 ottobre 2000, n. 162/E).

A favore, tuttavia, della **non imponibilità IVA della tratta italiana**, può osservarsi che la C.M. 3 agosto 1979, n. 26/411138 ha precisato che, per i trasporti di beni di cui al citato art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, **“il beneficio si rende applicabile anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti”**.

Tale conclusione, inoltre, appare avvalorata dal tenore letterale dell'art. 9, comma 1, n. 1), del decreto IVA, dato che solo per i **trasporti di persone** è previsto che la non imponibilità si applica quando i medesimi **“sono eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto”**. Ne consegue, secondo la richiamata circolare, che **“se ai fini della esecuzione di tale contratto vengono posti in essere, da parte del vettore incaricato, altri rapporti contrattuali relativi a tratte nazionali, detti rapporti sono soggetti all'IVA”**.

In definitiva, per i trasporti di beni, l'apertura concessa dall'Amministrazione finanziaria è la diretta conseguenza della **diversa formulazione della norma** per le due tipologie di trasporto e, nel caso esaminato, appare ulteriormente giustificata dalla considerazione che **la destinazione finale dei beni risulta dagli accordi contrattuali e, dunque, dalla volontà delle parti**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggettività Irpef per i canoni percepiti dai coniugi in comunione legale

di **Laura Mazzola**

I redditi derivanti dalla locazione di un immobile, oggetto della **comunione legale tra i coniugi**, devono essere **imputati a metà in capo a ciascuno dei comproprietari**.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nell'**ordinanza 2771 dell'11 febbraio scorso**.

Il caso riguarda due coniugi **comproprietari di un immobile**, diverso da abitazione (lastrico solare), locato con **contratto stipulato dalla sola moglie**, la quale, in possesso della piena e completa disponibilità dell'immobile, percepiva il canone su un **conto corrente a lei intestato**.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente raggiunta da un **avviso di accertamento** per il mancato versamento dell'Irpef, relativa all'anno 2001, dovuto all'**omessa dichiarazione dell'intero reddito da locazione**.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso riguardante l'**applicabilità al reddito da locazione del regime fiscale della comunione legale tra i coniugi**.

Infatti, l'articolo 4, primo comma lett. a), del Tuir afferma che *"i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono **imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto** o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice"*.

Ne consegue che i redditi derivanti da un contratto di locazione, seppur stipulato solo dalla moglie o dal marito, devono comunque essere **imputati al 50 per cento ad entrambi i coniugi**, se tra essi vige il **regime di comunione legale**, nel quale vi rientrano anche gli immobili acquistati in vigenza del regime.

Nella fattispecie, nonostante il contratto fosse **intestato** ad un solo coniuge (moglie), con la previsione che il canone dovesse essere accreditato su un **conto corrente** intestato alla sola parte locatrice (e non all'altro coniuge estraneo al contratto,) il reddito doveva essere imputato a metà a ciascuno dei comproprietari.

Al riguardo, la Corte di cassazione afferma che *"la comunione legale esistente sul bene locato attribuisce ai coniugi **pari poteri gestori e di conseguenza anche obblighi fiscali**"*, sicché non

avrebbe potuto avere rilievo alcuno l'omessa dichiarazione della residua quota di reddito da parte dell'altro coniuge comproprietario, il quale non era stato oggetto di nessuna richiesta di pagamento, per tale titolo, da parte dell'Amministrazione Fiscale".

Inoltre, il citato articolo 4 prevede, continua la sentenza, *"una imputazione necessaria dei redditi in parola, con la sola **deroga riservata alla eventuale previsione di modifiche convenzionali stipulate a mente dell'art. 210 c.c.**, sicché altre pattuizioni (per di più intervenute con terzi estranei alla comunione legale) non sono idonee a modificare l'imputazione legale dei redditi ai fini fiscali".*

La Corte ha, pertanto, concluso la trattazione affermando che il giudice di merito non doveva pretermettere l'applicazione della regola di legge per dare rilievo ad una pattuizione che non può comunque avere efficacia di **deroga rispetto alla disciplina imperativa contemplata dall'articolo 4 del Tuir** che, per i redditi dei beni appartenenti alla comunione legale, trova **limite** nella sola **stipulazione della comunione convenzionale**.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità degli immobili vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

IVA

Aliquote IVA ridotte e cessione di fabbricati

di **Sandro Cerato**

Nell'ambito delle operazioni per le quali si rendono applicabili delle aliquote Iva ridotte rientrano anche quelle relative alla **cessione dei fabbricati**, nel cui ambito devono ricomprendersi, altresì, le cessioni di **porzioni di fabbricato**, ovvero di fabbricati **non ancora ultimati**. Con la locuzione "*porzioni di fabbricati*", il legislatore ha inteso estendere l'applicazione delle aliquote ridotte, oltre che al fabbricato nel suo complesso, anche alle porzioni dello stesso, intendendosi per tali "**tutti i locali aventi un'autonoma individualità (...), pertanto in mancanza di uno specifico riferimento della norma agevolativa a determinate porzioni del fabbricato agevolato, il beneficio fiscale deve intendersi estensibile a ogni singola parte dello stesso, sempreché, beninteso, siano rispettate le altre condizioni richieste dalla norma ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta**" (riunione Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette del 16.10.1990). Come correttamente precisato dall'Amministrazione finanziaria, il requisito dell'"**autonoma individualità**" è agevolmente verificabile poiché, quando un trasferimento di immobili richiede un **frazionamento**, tale operazione deve essere preventivamente verificata dall'Ufficio tecnico erariale, ragion per cui qualsiasi immobile prima del trasferimento assume l'autonoma individualità (risoluzione n. 25/E/2005).

Passando ora alla fattispecie dell'immobile al "grezzo", è bene precisare che, secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate, un fabbricato si considera ultimato **nel momento in cui l'immobile è idoneo ad espletare la sua funzione**, ovvero sia è idoneo ad essere destinato al consumo (circolare n. 12/E/2007). Di conseguenza, si considera terminato l'immobile:

- in relazione al quale **sia stata emessa l'attestazione di ultimazione lavori da parte del direttore dei lavori**, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in Catasto ex articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 380/2001;
- che, pur in assenza della attestazione di ultimazione dei lavori, **sia già stato concesso in uso a terzi**, atteso che, in tal caso, **l'immissione in consumo fa presumere che esso presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a considerare completata l'opera di costruzione o di ristrutturazione**.

È bene sottolineare, in tale contesto, che la vendita del **fabbricato non ultimato** deve essere tenuta distinta dall'ipotesi dell'immobile ceduto, ma **ancora in corso di costruzione**, o addirittura sulla "**carta**" poiché, in tale ultime fattispecie, si assiste alla **vendita di cosa futura**, in quanto il venditore si obbliga a consegnare all'acquirente l'immobile ultimato. Focalizzando l'attenzione sulla **cessione dell'immobile al grezzo**, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che:

- la cessione dei fabbricati in corso di costruzione è soggetta ad IVA. Ove il fabbricato sia “*in corso di ristrutturazione*”, è possibile applicare l'aliquota agevolata, **a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati**, seppur in misura parziale (circolare n. 12/E/2010). Non è sufficiente, a tal fine, **la sola richiesta delle autorizzazioni amministrative all'esecuzione dell'intervento** (risoluzione n. 91/E/1991);
- alle cessioni di fabbricati in corso di costruzione **può applicarsi l'aliquota agevolata eventualmente prevista per la cessione di fabbricati ultimati**, a condizione che permanga l'originaria destinazione risultante dal permesso di costruire (C.M. n. 14/1981);
- **l'aliquota ridotta può trovare applicazione anche se i trasferimenti del fabbricato in corso di costruzione sono più d'uno**. Al ricorrere di quest'ultima ipotesi è necessario che ciascun venditore non abbia limitato la propria attività alla sola compravendita ma abbia partecipato, anche se solo in parte, alla costruzione del fabbricato (R.M. n. 350228/1982);
- l'applicazione dell'aliquota ridotta **è condizionata alla presenza**, al momento della cessione, **delle caratteristiche non di lusso e degli altri requisiti, verificabili dai progetti e dai titoli abilitativi** (R.M. n. 350228/1982). In caso contrario, l'acquirente è obbligato al versamento della differenza di imposta dovuta (C.M. n. 14/1981);
- non possono più usufruire dell'aliquota ridotta, in quanto non rientrano tra i “*lavori di completamento*”, i lavori eseguiti **dopo l'ultimazione della costruzione** (R.M. n. 330968/1981).

BACHECA

Luci e ombre nella gestione fiscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Recentemente, la CTR della Lombardia ha valutato come non commerciale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da una associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei propri associati. Di converso, secondo la Cassazione le attività di somministrazione, in linea generale, rappresentano sempre esercizio di attività commerciale senza alcun margine di valutazione ulteriore. Questo è solo un tema dei tanti controversi relativi alla gestione fiscale di società e associazioni sportive dilettantistiche che il [presente seminario](#) si propone di analizzare. Il tutto sotto guida esperta dell'Avvocato Guido Martinelli.

PROGRAMMA

Gli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Contenuti obbligatori ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali

- La democraticità
- La tenuta del libro soci e del libro verbali assemblee
- I contenuti degli statuti delle srl sportive dilettantistiche ai fini dell'applicazione dell'art. 148 tuir
- Le cooperative sportive e il dilemma della destinazione dei beni residui in caso di scioglimento
- La responsabilità del legale rappresentante

Il ruolo e i compiti del Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

- Natura costitutiva o dichiarativa?
- Contenuti

Il vincolo associativo e le modalità di tesseramento. Differenze e requisiti per il loro perfezionamento

- Il contratto associativo
- Le modalità di perfezionamento del vincolo associativo
- Natura del tesseramento ad una Federazione sportiva nazionale
- Natura del tesseramento ad un ente di promozione sportiva
- La defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati

La Legge 398/91: questa sconosciuta?

- Le modalità di determinazione del plafond in caso di inizio attività infrannuale
- Le “uscite” dal regime agevolato
- La contabilizzazione delle plusvalenze
- I contributi assoggettati a ritenuta ex art.- 28 dpr. 600/73
- Cassa o competenza?
- I contributi corrispettivi di cui all’art. 143 co. Ili lett. b)
- I “due “eventi
- La tracciabilità
- La certificazione dei corrispettivi da attività spettacolistica

Le imposte indirette e il mondo dello sport

- Imposta di bollo
- Accise sul gas metano
- Imposte locali
- Imposta di registro
- Imposta sugli intrattenimenti

Aspetti particolari

- Le associazioni sportive “Onlus” e le agevolazioni del settore
- Le associazioni sportive “di promozione sociale” e le agevolazioni del settore
- La gestione dei posti di ristoro
- Il merchandising e gli shop all’interno dei centri sportivi

CORPO DOCENTE

Guido Martinelli – Avvocato